

FAQ N. 4

DOMANDA:

Con la presente si chiede gentilmente di chiarire i seguenti quesiti:

1) con riferimento al punto 2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria, del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se il fatturato globale realizzato nell'esercizio finanziario 2020 possa essere comprovato mediante la dichiarazione IVA, nel caso in cui il bilancio non fosse ancora stato approvato e depositato alla data di presentazione dell'offerta (ai sensi della normativa vigente è il 30/06/2021).

RISPOSTA:

Risposta affermativa. E' possibile comprovare il requisito mediante produzione della dichiarazione IVA.

2) Dall'analisi dei criteri di aggiudicazione dei punteggi tecnici di cui al Disciplinare di gara, risultano precisamente n.ro 17 sub-criteri. Si chiede di chiarire se la realizzazione possa costituirsi da n.ro 54 pagine (anziché le 52 previste) in funzione delle n.ro 2 pagine per ogni sub criterio. Analogamente si chiede se la testata e l'indice della relazione possano ritenersi fuori dal computo delle n. 54 (e non 52) pagine.

RISPOSTA:

La griglia di assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica è composta da 26 sub-criteri (nota il criterio "E" si compone di 2 sub-criteri "E.1" e "E.2, si veda la FAQ n. 3 pubblicata il 07.06.2021, ultima risposta, mentre il sub-criterio indicato come "C.4" è da intendersi come sub-criterio "C.3", si veda la FAQ n. 1 pubblicata il 31.05.2021), pertanto,

la relazione descrittiva dell'offerta tecnica deve essere complessivamente composta da massimo 52 facciate di pagina in formato A4, in funzione delle n.ro 2 facciate per ogni sub criterio.

La testata e l'indice della relazione possano ritenersi fuori dal computo delle n. 52 facciate (si conferma).

3) dal disciplinare di gara si legge al punto 2.5 : Progetto di Assorbimento , secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13/02/2019, che dovrà illustrarle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Si chiede il progetto di assorbimento debba essere un allegato specifico dell'Offerta Tecnica (senza riferimenti economici) o semplicemente una dichiarazione di impiego (senza riferimenti economici) da inserire nella documentazione amministrativa.

RISPOSTA:

Il progetto di riassorbimento deve assumere rilevanza di "proposta contrattuale" e di "dichiarazione di impegno" circa il riassorbimento del personale già assunto e le condizioni contrattuali applicabili – che l'operatore economico intende assumere – e deve essere inserito nella busta relativa alla documentazione amministrativa senza riportare alcun riferimento economico.

DOMANDA:

1. Si chiedono delucidazioni in merito alla modalità di valutazione del sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica rubricato "B.5 - Fornitura di sacchi di specifica tipologia per le frazioni differenziate secche e per il residuo indifferenziato valutato in modo lineare rispetto al fabbisogno completo delle utenze domestiche", anche fornendo degli esempi di calcolo. Si chiede in particolare di chiarire quale è il dato da esprimere in offerta (n. di sacchi per tipo offerto? percentuale di copertura delle utenze domestiche da servire per tipo di sacco offerto?) e come verranno ponderati tipo di sacchi e relativi quantitativi offerti (ad es. un concorrente che offra la fornitura al 100% delle utenze domestiche dei sacchi per il residuo indifferenziato come verrà valutato rispetto ad un altro che offra il 30% per il residuo indifferenziato e per il multimateriale? E rispetto ad un altro concorrente che offra la fornitura di sacchi anche per la carta ed il vetro, poniamo sempre al 30%?).

RISPOSTA:

Il progetto a base di gara prevede la fornitura dei soli sacchi in “plastica biodegradabile compostabile” per la raccolta della frazione biodegradabile.

Essendo facoltà di ogni operatore economico offrire uno specifico sistema per la raccolta della frazione indifferenziata e delle frazioni secche riciclabili (turni settimanali e aggregazioni di frazioni), il 100% della fornitura di sacchi è da intendere come la copertura dell'intero fabbisogno in relazione al numero di utenze da servire per il Sub-Ambito.

Attraverso il sub-criterio “B.5” verrà assegnato uno specifico punteggio valutato in modo lineare in relazione alla copertura percentuale offerta dall'operatore economico rispetto all'ammontare complessivo di sacchi necessari, così come derivante dal progetto tecnico di raccolta proposto (turni settimanali e aggregazioni di frazioni).

DOMANDA:

Va indicato anche il volume dei sacchi offerti? Il volume inciderà sulla valutazione e in che modo visto che si tratta di un criterio lineare?

RISPOSTA:

Il volume dei sacchi, di tipologia idonea all'espletamento del servizio come da sistema di raccolta offerto dall'operatore economico (turni settimanali e aggregazioni di frazioni), non è un parametro oggetto di valutazione nell'ambito del sub-criterio “B.5”.

DOMANDA:

Alla luce di quanto indicato a pag. 13 della Relazione tecnico-descrittiva nella tabella "Sistema di raccolta", la fornitura di sacchi è da intendersi come sostitutiva dei contenitori carrellati?. In caso contrario, si avrebbe un inutile raddoppio sacco/carrellato con un aggravio di costi non coperti dalla base d'asta.

RISPOSTA:

E' facoltà dell'operatore economico confermare, nelle zone definite “extraurbane” nelle “tavole B”, la raccolta in contenitori carrellati, come indicato nella tabella “Sistema di raccolta” a pag. 13 della Relazione tecnico-decrittiva o proporre, in alternativa, la raccolta in sacchi. In questo ultimo caso, la

fornitura del fabbisogno di consumabili eventualmente offerto da un operatore economico sarà valutata nell'ambito criterio "B.5".

DOMANDA:

2. Con riferimento al sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica rubricato "H.1 - Dotazione di automezzi a bassa emissione. Standard emissivi Euro 6 o elettrici e/o ibridi e/o a metano e/o a GPL, per un massimo di 10 automezzi (0,2 punti per ogni mezzo ecologico convenzionale euro 6/ibrido/metano/GPL e 0,4 punti per ogni mezzo elettrico).", si chiede di precisare se gli automezzi messi a disposizione in comodato rientrano nella valutazione, atteso che: 1) Il numero di automezzi integrativi da fornire in appalto rispetto a quelli messi a disposizione dai Comuni appaltanti, valutato sulla base del fabbisogno di automezzi ricavabile dalla Relazione tecnico-descrittiva (indicativamente 5 automezzi), è inferiore a quello necessario a conseguire il punteggio massimo attribuibile per il criterio H.1; 2) La fornitura di ben 5 automezzi in surplus rispetto al fabbisogno riportato dalla Relazione tecnico-descrittiva non troverebbe adeguata copertura nella base d'asta.

RISPOSTA:

Gli automezzi messi a disposizione dalla stazione appaltante in regime di comodato d'uso NON rientrano nella valutazione per l'assegnazione del punteggio del sub-criterio "H.1", che sarà effettuata esclusivamente rispetto ai mezzi supplementari (quindi, oltre quelli forniti dalla stazione appaltante in comodato d'uso), eventualmente messi a disposizione dagli operatori economici secondo la propria offerta tecnico-economica.